

Certificato Assicurativo - Tutela Legale Circolazione Facsimile rilasciato dall'Agenzia			
Polizza n° 2004000031/H Certificato		Contraente della Polizza: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti	
Assicurat.. (cognome e nome)		Codice Fiscale	
N° tessera sociale	N° polizza 2004000031/H		Targa:
Domicilio	Via / piazza	n°	
dell'Assicurat..	C.A.P.	Comune	Provincia
CONDIZIONI GENERALI			
<p>Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società, garantisce il pagamento delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, nei limiti del massimale di Lit. 20.000.000 per caso assicurativo, ed illimitato per anno assicurativo, compreso arbitrato rituale ed irrituale di un sinistro rientrante in garanzia. L'assicurazione è pertanto prestata per le seguenti spese: a) intervento di un Legale; b) peritali (CTU) e informatore (investigatore privato); c) di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp); d) eventuali, legali e/o peritali di controparte, di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; e) arbitrali rituali e/o irrituali; f) transazioni preventivamente autorizzate dalla Società; g) formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti, compresi ricorsi al Prefetto e/o opposizioni al Giudice Ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di somma di denaro purchè superiore a Lit. 150.000, quale sanzione amministrativa; h) retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzionali, ed illeciti amministrativi per fatti/atti sconosciuti sorti durante la validità della copertura</p> <p>Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; d) le spese per controversie in materia amministrativa ivi comprese quelle fiscali o tributarie; e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; f) le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; g) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Società di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrato); h) spese per controversie tra assicurati; i) tasse di registro</p> <p>Art. 5 - Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente: a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi; sempreché denunciati entro 12 mesi dalla cessazione dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.</p>			
SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI			
<p>Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto a Filo Diretto. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere a Filo Diretto, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso, 14 - 20041 Agrate Brianza (MI). Telefono 039 6056804 o al numero verde 800 824080 o via fax allo 039 652212 o via posta elettronica all'indirizzo e.mail: assicurazioni@filodiretto.it</p> <p>Art. 7 - Gestione del sinistro L'Assicurato, dopo avere fatto alla Società la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente la Società comunicherà proprio benessere e l'Assicurato procederà alla nomina. La Società, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benessere della Società (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benessere. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da Lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.</p> <p>Art. 8 - Scelta del legale Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l'assicuratore ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore</p> <p>Art. 9 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto alla prestazione e/o indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla presente assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.</p>			